

CLFE2022/16 del 30 maggio 2022

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale del Comune di Ferrara servito dal gestore HERA s.p.a., approvazione dell'articolazione tariffaria 2022 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

IL COORDINATORE
F.to Daniele Garuti

CLFE/2022/16

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

L'anno **2022** il giorno trenta del mese di maggio alle ore 13 presso la sede di Atersir in Bologna via Cairoli 8/F si è riunito mediante videoconferenza il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera prot. n. PG/AT/2021/5202 del 25 maggio 2022.

Il dibattito è conservato agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI FERRARA	Gianni Michele Padovani	Sindaco	SI	10,000
ARGENTA				5,4273
BONDENO	Marco Vincenzi	Assessore	SI	3,7260
CENTO	Vito Salatiello	Assessore	SI	8,7902
CODIGORO	Alice Zanardi	Sindaco	SI	3,0850
COMACCHIO	Antonio Cardi	Assessore	SI	5,6966
COPPARO	Fabrizio Pagnoni	Sindaco	SI	4,1706
FERRARA	Alessandro Balboni	Assessore	SI	31,5899
FISCAGLIA				2,4132
GORO	Maria Bugnoli	Sindaco	SI	1,2660
IOLANDA DI SAVOIA			S	1,0521
LAGOSANTO				1,5527
MASI TORELLO				0,9798
MESOLA	Gianni Michele Padovani	Sindaco	SI	1,9677
OSTELLATO				1,7890
POGGIO RENATICO	Daniele Garuti	Sindaco	SI	2,7377
PORTO MAGGIORE	Dario Bernardi	Sindaco	SI	3,1748
RIVA DEL PO'	Alberto Astolfi	Vicesindaco	SI	2,2121
TERRE DEL RENO				2,7769
TRESIGNANA	Laura Perelli	Sindaco	SI	2,0699
VIGARANO MAINARDA	Davide Bergamini	Sindaco	SI	2,2254
VOGHIERA	Dante Bandiera	Assessore	SI	1,2972

Presenti n. 15 quote 84,0091 Assenti n. 7 quote 15,9909

Riconosciuta la validità della seduta, Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale del Comune di Ferrara servito dal gestore HERA s.p.a., approvazione dell'articolazione tariffaria 2022 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*” che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

visto che ai sensi del comma 1 art. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nell'ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l'Agenzia;

considerato che la competenza all'approvazione dei Piani Economico-Finanziari è in capo ad Atersir sulla base di quanto disciplinato dall'art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che ne statuisce l'approvazione in capo al Consiglio d'Ambito, sentiti i Consigli locali;

accertato che l'art. 8 comma 6 lett. d) della richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, la competenza della definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza;

considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Ferrara è attualmente gestito in proroga da HERA SpA in attesa dell'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento della concessione;

visto l'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147 in base al quale “*i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del d.lgs 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;

richiamati:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare

un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

visti:

- l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del Decreto Legge 228/2021 come modificato dall'art. 43 comma 11 del decreto legge 50/2021 disciplina che a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 numero 147, possono approvare i piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani, le tariffe, i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- che il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021 numero 228 ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

richiamata la propria Deliberazione n. 7 del 27/04/2022 con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziari 2022-2025 del Comune di Ferrara, in gestione HERA s.p.a.

preso atto:

- del quadro economico derivante dal PEF del Comuni di Ferrara, su cui il Consiglio Locale si è espresso con parere favorevole con deliberazione numero 7 del 27/04/2022 posto a base dell'articolazione tariffaria per il corrente anno 2022;
- della deliberazione del Consiglio di ambito numero 21 del 27 aprile 2022 che ha approvato la predisposizione della pianificazione economico-finanziaria 2022_2025 del Comune di Ferrara in gestione HERA s.p.a.;

considerato inoltre che sull'importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 668, L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Ferrara;

ritenuto opportuno, sulla base dei criteri sopra esposti, approvare il listino tariffario 2022 del Comune di Ferrara nella misura di cui all'Allegato 1 del presente atto;

ritenuto di approvare ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011, la modifica dell'allegato B al Regolamento comunale inerente alle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale (Allegato 2 alla presente delibera) del Comune di Ferrara coerenti con il listino tariffario portato in approvazione con il presente atto, non risultando altre modifiche al regolamento di tariffa;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda al verbale che viene conservato agli atti;

considerato che per la votazione oggetto della presente deliberazione risulta entrato successivamente all'appello per la validità della seduta il Comune di Terre del Reno nella persona del Sindaco (2,7769)

a voti resi nelle forme di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il listino tariffario del Comune di Ferrara, (Allegato 1) gestito da HERA s.p.a. per l'annualità 2022;
3. di approvare la modifica dell'allegato B al Regolamento comunale inerente alle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale (Allegato 2 alla presente delibera) del Comune di Ferrara;
4. di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa da HERA s.p.a. in quanto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

COMUNE

S2_3201_FERRARA_2022

COMUNE	FERRARA
Tva	19.911.721,49 €
Tfa	6.948.505,52 €
TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	26.860.227,02 €
-Eccedenze	-2.253.596,74 €
-MIUR	-100.284,94 €
+ Sconti CDR (+BENI ALIMENTARI)	280.382,90 €
+ Sconti Avv. Ric	32.765,58 €
MONTANTE TARIFFARIO 2022	24.819.493,82 €

COMUNE DI FERRARA**LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO**

COMPONENTI FAMIGLIA	Ka	QUOTA FISSA 2022 €/mq	€/Litro	LITRI MINIMI
RES - 1	0,67	0,8204951	0,1174180	720
RES - 2	0,89	1,0899114	0,1174180	960
RES - 3	1,02	1,2491119	0,1174180	1.200
RES - 4	1,08	1,3225891	0,1174180	1.320
RES - 5	1,25	1,5307744	0,1174180	1.440
RES - 6 e oltre	1,35	1,6532364	0,1174180	1.440
NRES - 1	0,67	0,8204951	0,1174180	720
NRES - 2	0,89	1,0899114	0,1174180	960
NRES - 3	1,02	1,2491119	0,1174180	1.200
NRES - 4	1,08	1,3225891	0,1174180	1.320
NRES - 5	1,25	1,5307744	0,1174180	1.440
NRES - 6 e oltre	1,35	1,6532364	0,1174180	1.440

Quota variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Domestiche (Residenti/Non Residenti)

€/Litro

0,1174180

COMUNE DI FERRARA

LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO

QUOTA FISSA NON DOMESTICHE

CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	QUOTA FISSA 2022 €/mq
1	Scuola di ballo, autoscuola, galleria d'arte	0,67	2,7536639
2	Associazione culturale, circolo sportivo ricreativo, biblioteca, sede di partito politico, associazione sindacale, ordine o collegio professionale, ente morale	0,67	2,7536639
3	Istituto di beneficenza, scuola pubblica, scuola privata	0,37	1,5206801
4	Cinematografo, teatro, sala spettacolo	0,43	1,7672768
5	Magazzini di deposito delle attività dei gruppi 28, 29, 30, 31, 32 e 33	0,60	2,4659677
6	Autorimessa, autonoleggio, corriere spedizione	0,51	2,0960725
7	Palestra, sala da gioco	0,76	3,1235591
8	Palestra afferente ad associazioni sportive e circoli ricreativi, tribuna-gradinata di campi sportivi	0,76	3,1235591
9	Magazzino frigorifero	0,47	1,9316747
10	Autosalone, attività commerciale con superfici estese	0,44	1,8083763
11	Distributore carburanti area, chiosco uso distributore, carburanti, area campeggio, parcheggio	0,51	2,0960725
12	Albergo, pensione e locanda con ristorazione	1,20	4,9319353
13	Albergo, pensione e locanda senza ristorazione, affittacamere, bed & breakfast	0,95	3,9044488
14	Collegio, istituto religioso con convitto, istituto con convitto, convento, comunità, casa di riposo, caserma, carcere	0,84	3,4523547
15	Struttura sanitaria, clinica	1,07	4,3976423
16	Ambulatorio, poliambulatorio, studio medico, studio veterinario, ufficio commerciale fuori sede, ufficio industriale fuori sede, agenzia assicurazioni, agenzia finanziaria, agenzia viaggi, ufficio	1,07	4,3976423
17	Laboratorio analisi chimiche, ente pubblico, stazione	0,86	3,5345537
18	Banca, istituto di credito e studi professionali	1,07	4,3976423
19	Esercizio commerciale di beni durevoli, magazzino di deposito esercizi commerciali di beni durevoli, commercio all'ingrosso	0,83	3,4112553
20	Rivendita giornali, tabaccheria	1,29	5,3018305
21	Farmacia	1,80	7,3979030
22	Banco vendita all'aperto	1,09	4,4799662
23	Stabilimento industriale, mulino	0,62	2,5481666
24	Stabilimento con soli residui riutilizzati, stabilimento produttore fonti di energia	0,38	1,5617795
25	Laboratorio artigiano produzione di beni	0,55	2,2604704
26	Laboratorio artigiano produzione di servizi	0,55	2,2604704
27	Salone di bellezza, sauna	0,55	2,2604704
28	Negozi alimentari, negozio vendita pane, rosticceria con vendita alimentari, macelleria	2,02	8,3020912
29	Ristorante, pizzeria, pizzeria da asporto, osteria, tavola calda, pub	2,02	8,3020912
30	Mensa	2,02	8,3020912
31	Caffè, bar, bar pasticceria, chiosco bar	2,02	8,3020912
32	Negozi frutta e verdura	5,43	22,3170074
33	Negozi fiori, pescheria	2,76	11,3434513
34	Grande magazzino	2,74	11,2612524
35	Supermercato, ipermercato	2,74	11,2612524
36	Locale da ballo	1,04	4,2743440
37	Parti Comuni Condomini	0,00	0,0000000

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA VARIABILE MINIMA			
VOLUME	SVUOTAMENTI MINIMI	€/Litro	LITRI MINIMI
30	40	0,1174180	1200
40	40	0,1174180	1600
120	26	0,1174180	3120
360	26	0,1174180	9360
1700	26	0,1174180	44200
3200	26	0,1174180	83200
4500	26	0,1174180	117000
18000	26	0,1174180	468000

Nota: i litri minimi indicati saranno adeguati in aumento nel caso di utilizzo di un compattatore nel corrispondente rapporto di compattazione

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA VARIABILE MINIMA CATEGORIE PARTICOLARI						
CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	DESCRIZIONE	VOLUME	SVUOTAMENTI MINIMI	€/LITRO	LITRI MINIMI
da 1 a 36	A	0=< mq <=40	30	20		600
da 1 a 36	B	0=< mq <=40	40	20		800
37	-	Parti comuni condomini	30	0		0
15	-	Struttura sanitaria, clinica	18.000	104		1.872.000

Le utenze in sottocategoria A o B con contenitori diversi dal 30 e dal 40 litri fanno riferimento alla tabella "tariffe utenze non domestiche quota variabile minima"

QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (ECCEDEnze) UTENZE NON DOMESTICHE
€/Litro
0,1174180

Allegato B

MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI DA APPLICARE ALLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Corrispettiva Puntuale

1. Tariffa giornaliera

Ai sensi dell'Art.12 del Regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa fissa annuale, incrementata del 10%.

Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) cosiddetta giornaliera temporanea), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i non alimentari e di 6 euro per gli alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:

- 6 euro per i non alimentari e 12 euro per gli alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni;
- 9 euro per i non alimentari e 18 euro per gli alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni;
- 12 euro per i non alimentari e 24 euro per gli alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni;

il tutto beninteso sempre riferito alla singola manifestazione e prescindendo dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri.

2. UtENZE che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 6 c. 7 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri minimi variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza attribuita all'utenza domestica per le utenze non domestiche è pari a 120 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 6.240 litri.

3. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – Utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 c. 8 del Regolamento si applicano le seguenti riduzioni:

CODICE E.E.R.	PRODOTTO	euro/kg
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	0.20
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	0.30
20 01 25	Oli e grassi commestibili	0.20
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	0.05
15 01 02	imballaggi in plastica	0.05
15 01 03	imballaggi in legno	0.05
15 01 04	imballaggi metallici	0.05
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	0.05
15 01 06	imballaggi in materiali misti	0.05
15 01 07	imballaggi in vetro	0.05
15 01 08	imballaggi in materia tessile	0.05
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	0.05
20 03 07	rifiuti ingombranti	0.05
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	0.01
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	0.01
20 02 01	sfalci, ramaglie, potature €/Kg	0.05

4. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 c. 9 e c. 10 del Regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. Ai sensi dell'art. 17 c. 11 e c. 12 del Regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. In entrambi i casi la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 7.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 256 conferimenti minimi nel caso di calotta da 30 litri o 192 nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

5. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 18 c. 18 del Regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 4.680 litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per "micro-nidi" → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
- c) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 7.400 litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - per strutture sanitarie → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici sanitari (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale)
- d) per le strutture dedicate al recupero di cani e gatti abbandonati, di cui all'elenco, la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 1.000 litri annuali per ogni cane/gatto.

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 8 c. 10 del Regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza

domestica e utenza non domestica).

Per le UND che offrono al loro interno un servizio organizzato di nursery la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 600 litri annuali.

Per servizio organizzato si intende uno spazio del locale di adeguate dimensioni e adeguatamente attrezzato con la presenza di almeno un fasciatoio.

Tale servizio dovrà essere adeguatamente documentato, attraverso la presentazione di planimetrie e documentazione fotografica, in sede di richiesta della riduzione.

In caso di cessazione della fornitura del servizio organizzato l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.

Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli.

Il Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.

Ad esito della verifica di cui ai punti precedenti il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione del servizio organizzato, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

6. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 dal c. 12 al c. 16 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 7.5 % del valore economico della quota variabile di base.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 c. 17 e c. 18 del Regolamento si applica la riduzione del 7.5 % del valore economico della quota variabile di base.

7. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 18 c. 4 del Regolamento, la quota variabile della tariffa è ridotta in termini assoluti di 0.09 € per ogni kg di rifiuto avviato a riciclo (0.09 €/kg)

8. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 18 dal c. 5 al c. 9 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 7.5% del valore economico della quota variabile di base. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità

della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 C. 10 e c. 11 del Regolamento si applica la riduzione del 7.5% del valore economico della quota variabile di base.

Limitatamente alle attività agrituristiche insediate fuori dal centro urbano di Ferrara, così come definito da ISTAT, che effettuano il compostaggio individuale previsto all'art.18 la riduzione del valore economico della quota variabile di base è fissata al 30%.

9. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 6 c. 4 lett. a) del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applica una percentuale di abbattimento pari al 15%.

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata.

10. Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non alimentari (Legge 147/2013, art. 1 comma 659 lettera e-bis) (Legge 147/2013, art. 1 comma 652) (L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)

Ai sensi dell'art. 18 c. da 12 a 17 del Regolamento, le seguenti riduzioni sono riconosciute secondo modalità preventivamente definite e promosse in accordo con il Comune:

- per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo dato dal Kd specifico;
- per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.
- Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse con il Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti;
- Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad

associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto “ancora utili”, è applicata una riduzione del 20% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa;

- Alle utenze non domestiche certificate “Ecolabel” (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa.

11. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell’art. 19 c. 3 del Regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 70% del valore economico della somma di quota fissa e quota variabile di base.

12. Parti comuni condominiali

Ai sensi dell’art. 8 c. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all’amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 37 “parti comuni condominiali”).



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 16 del 30 maggio 2022

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale del Comune di Ferrara servito dal gestore HERA s.p.a., approvazione dell'articolazione tariffaria 2022 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

F.to Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Dott. Paolo Carini

Bologna, 30 maggio 2022

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale
di Bologna
F.to Daniele Garuti

Il segretario verbalizzante
F.to Steven Sibani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 1 luglio 2022